



TRANSIZIONE INDUSTRIA 5.0

LA CERTIFICAZIONE *EX ANTE* ED *EX POST*

5.0: l'evoluzione della 4.0

Un progetto 5.0 è un investimento che rispetta i requisiti 4.0 e che genera un **risparmio energetico** rispetto allo stabilimento o al processo produttivo d'interesse.

Come attesto questo risparmio? Che tipo di documentazione deve essere prodotta?

Le certificazioni *ex ante* ed *ex post* sono **certificazioni tecniche** (in forma di perizie asseverate) da presentare per poter usufruire del **beneficio** del credito d'imposta in seguito ad investimenti agevolabili tramite il Piano di Transizione 5.0.

In particolare:

- la **certificazione *ex ante*** attesta la **riduzione dei consumi energetici** conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolabili;
- la **certificazione *ex post*** attesta l'**effettiva realizzazione** degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante*.

La Certificazione *ex ante* - Contenuti

La certificazione tecnica **ex ante** si compone delle informazioni relative al *progetto di innovazione* riferite in particolare all'individuazione:

- della **struttura produttiva**: uno o più stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale (o particelle contigue) in cui viene effettuata una parte o tutto il processo produttivo, imputabile ad un unico centro di costo;
- dei **relativi processi produttivi**: insieme di attività che utilizzano delle risorse trasformandole in un prodotto/servizio o parte di esso;
- della **riduzione dei consumi energetici**, compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati (e i criteri per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale): confrontando la stima dei consumi energetici annuali (normalizzati sul volume di produzione) conseguibili tramite il progetto di innovazione, con i consumi energetici dell'anno precedente all'avvio del progetto (normalizzati sul volume di produzione).

I consumi energetici ante possono essere rilevati (se disponibili contatori dedicati) oppure stimati sulla base di specifiche valutazioni da parte del consulente.

La Certificazione *ex ante* - Come definire il risparmio energetico

Il risparmio energetico da conseguire deve fare riferimento alla **struttura produttiva** (stabilimento) oppure al **processo** interessato dal progetto innovativo, non al bene in sé.

Infatti se, ad esempio, si introduce un nuovo macchinario in una linea produttiva, il risparmio energetico conseguibile va calcolato considerando l'**impatto**, sia in termini di **consumo energetico**, sia in termini di **volumi di produzione** che la sua introduzione può avere sull'intero stabilimento **oppure** sul processo produttivo in cui è inserito; questa valutazione va poi confrontata con la situazione ante intervento.

Sulla base di questo confronto ex post - ex ante, tramite indicatore di prestazione energetico rappresentativo, si ottiene la **percentuale di risparmio energetico** che determina l'**aliquota del credito d'imposta spettante**.

Il risparmio energetico conseguibile deve essere pari almeno al **3% sullo stabilimento**
oppure
pari almeno al **5% sul processo interessato**.

La Certificazione *ex ante* - L'aliquota del credito d'imposta

In funzione della **percentuale** di riduzione dei consumi energetici conseguibili (con range differenti a seconda del risparmio ottenuto sullo stabilimento o sul processo interessato) e della **quota di investimento**, cambierà l'**aliquota del credito d'imposta** spettante.

Aliquote e massimali 2024-2025

Quota di investimento	Riduzione consumi energetici		
	Unità produttiva: dal 3 al 6 % Processo: dal 5 al 10%	Unità produttiva: dal 6 al 10 % Processo: dal 10 al 15%	Unità produttiva: almeno 10% Processo: almeno 15%
fino a 2,5 mln	35%	40%	45%
da 2,5 mln a 10 mln	15%	20%	25%
da 10 mln A 50 mln	5%	10%	15%

Maggiore è la percentuale di risparmio energetico conseguibile, maggiore sarà l'aliquota del credito di imposta (a parità di investimento).

La Certificazione *ex ante* - Esempio

L'azienda di stampaggio materie plastiche *Rossi srl* vuole sostituire una pressa nella reparto di stampaggio:

- lo stabilimento in questione è suddiviso in due reparti principali, stampaggio e confezionamento, oltre al magazzino;
- il reparto di stampaggio è composto da 4 linee, la nuova pressa sostituirà quella vecchia nella linea n.2, le altre tre linee rimarranno operative anche nella situazione ex post;
- il nuovo macchinario ha una tecnologia di ultima generazione che garantisce maggior efficienza energetica a parità di prodotto erogato;
- ci si attende un maggior impiego del macchinario con un aumento dei consumi energetici (in senso assoluto) e dei volumi produttivi;
- Il nuovo macchinario è un bene 4.0;
- l'avvio e la conclusione del progetto sono previsti nel corso del 2024.

Come capire se il progetto innovativo è idoneo alla richiesta del beneficio?
Il risparmio energetico va valutato sullo stabilimento o sul processo di stampaggio?
Come calcolo il volume di produzione di riferimento?
Quale sarà l'aliquota del credito d'imposta spettante?

Si deve ragionare sull'**impatto** in termini di **risparmio energetico** che il nuovo macchinario avrà sullo stabilimento oppure sul processo produttivo.

In questo caso specifico si è deciso di valutare il risparmio energetico conseguibile nel processo di stampaggio.

Si deve dunque definire un **indicatore rappresentativo** della produzione del reparto in questione (ad es. peso di materiale stampato), calcolarne il volume produttivo ed i consumi energetici per l'anno 2023; dal loro rapporto si ottiene l'indice di prestazione energetico ex ante.

Analogamente si calcola l'indice di prestazione energetico per la situazione ex post (anno 2025) sulle stime dei consumi energetici e dei volumi di produzione attesi.

Confrontando questi indici si ottiene la percentuale di risparmio energetico conseguibile e sul valore ottenuto si può richiedere l'aliquota del credito d'imposta spettante.

La Certificazione *ex ante* - Quando va presentata?

Va presentata a corredo della **comunicazione preventiva*** al momento della richiesta di accesso al beneficio (accedendo alla Piattaforma informatica “Transizione 5.0” tramite SPID nel sito del GSE).

Entro 5 giorni dalla comunicazione preventiva il GSE, dopo aver verificato il corretto caricamento di tutti i dati richiesti, comunica all’impresa l’**importo del credito d’imposta prenotato** nel limite delle risorse disponibili o richiede l’eventuale documentazione da integrare qualora fossero incompleta (da integrare entro 10 giorni).

*contenente:

- info relative al progetto di innovazione, inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante e l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti dal PNRR;
- certificazione ex ante.

La Certificazione *ex post* - Contenuti

La certificazione tecnica **ex post** si compone delle informazioni relative al *progetto di innovazione* riferite in particolare ad **attestare il completamento**:

- **conformemente** a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici,
- oppure nel caso di **variazioni** intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione,

riportando le informazioni relative al progetto di innovazione **effettivamente realizzato** e dei *consumi energetici effettivamente conseguiti* (aspetto da chiarire a seguito dell'uscita ufficiale del Decreto Attuativo).

La Certificazione *ex post* - Quando va presentata?

Va presentata a corredo della **comunicazione di completamento*** del progetto di innovazione.

Entro 10 giorni dalla comunicazione di fine lavori il GSE, dopo aver verificato il corretto caricamento dei dati, dei documenti ed il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa **l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione**.

*contenente:

- info relative al progetto di innovazione completato, inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta e l'attestazione del rispetto degli obblighi previsti dal PNRR;
- certificazione ex post;
- attestato perizia tecnica asseverata 4.0;
- certificazione contabile (revisione legale).

Chi può rilasciare le Certificazioni *ex ante* ed *ex post*?

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche *ex ante* ed *ex post*:

- gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE);
- le Energy Service Company (ESCO);
- gli organismi di valutazione della conformità accreditati;
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A dell'albo professionale.

NB: il perito 4.0 ed il perito 5.0 non sono necessariamente la stessa persona.

Le certificazioni *ex ante* ed *ex post* sono redatte sulla base degli **appositi modelli** messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro 5 giorni dall'emanazione del Decreto Attuativo.

Grazie per l'attenzione.

RELATORE

Alessandro Fornari

Consulente energia Ril saving

www.confapibrescia.it

